



DS TECH S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

PARTE SPECIALE VII
REATI AMBIENTALI

INDICE

1.	FINALITÀ	3
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	3
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS 231/2001.....	4
3.1.	Le attività sensibili	4
3.2.	Il sistema dei controlli.....	4
3.2.1.	Principi generali di comportamento	5
3.2.2.	Principi di controllo.....	6
4.	ANALISI DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	7
5.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7

1. FINALITÀ

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello - come declinati nella Parte Generale - dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in DS Tech e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto all'art. 25-*undecies*, ossia i reati di carattere ambientale.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione nella gestione delle attività di cui al paragrafo 3 – "*Le attività sensibili rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001*";
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

Nei paragrafi seguenti sono dettagliati:

- le singole fattispecie di reato rilevanti nel contesto aziendale di DS Tech e le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 - ossia le attività aziendali in cui è astrattamente possibile la commissione degli illeciti previsti dall'art. 25-*undecies* del Decreto;
- i principi generali di comportamento, i protocolli di prevenzione e il sistema dei controlli di cui DS Tech si è dotata in riferimento alle attività sensibili rilevate.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati richiamati dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/01:

- A) *Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)*
- a) *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
 - b) *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
 - c) *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
 - d) *Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 152/06);*
 - e) *Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3, 5 e 6 D.lgs. 152/06);*
 - f) *Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259)*
 - g) *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, comma 1 e 2 D.lgs. 152/06);*

- h) *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258)*
- i) *Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/06);*
- j) *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06);*
- k) *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/06);*
- l) *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260)*
- m) *Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi; utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.lgs. 152/06).*

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

3.1. Le attività sensibili

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati della presente Parte Speciale, le attività sensibili della Società di seguito elencate:

AMB01. Gestione del rischio ambientale e in particolare dei rifiuti

Il processo comprende la gestione dei rischi per l'ambiente derivanti dalle attività aziendali e lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

3.2. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, adottato da DS Tech, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- a) Principi generali di comportamento, validi per le attività sensibili;
- b) Principi di controllo, applicati in maniera specifica ai singoli processi sensibili.

Oltre ai principi di controllo sopra enunciati, la Società può prevedere per un singolo processo sensibile ulteriori presidi di controllo che garantiscono un monitoraggio più stringente delle attività aziendali svolte.

3.2.1. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra riportate, è previsto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari – in via diretta per gli esponenti aziendali e tramite specifiche clausole contrattuali per i collaboratori esterni ed i *partners* – di osservare i seguenti principi generali di comportamento, definiti in conformità alle previsioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

La Società richiede:

- a) di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
- b) di osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti ed in particolare i requisiti normativi e autorizzativi vigenti per le attività di trasporto/trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti;
- c) di garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti alle attività e ai processi di natura ambientale;
- d) di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- e) la tempestiva effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le acque o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
- f) di monitorare le prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti.

La Società proibisce di:

- a) effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o

comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;

- b) predisporre ovvero utilizzare un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto o nell'interesse di DS Tech, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- a) essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- b) contenere clausole finalizzate al rispetto del D.lgs. 231/2001;
- c) contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e del Modello di DS Tech;
- d) contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 ovvero delle norme del presente Modello alle stesse applicabili.

È responsabilità dei singoli soggetti interessati segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni che si ritenga opportuno apportare alla presente Parte Speciale.

3.2.2. Principi di controllo

I principi di controllo – così come definiti nella Parte Generale – sono l'insieme delle misure di prevenzione e degli strumenti di verificabilità *ex post* adottati dalla Società al fine di presidiare lo svolgimento delle singole attività sensibili e sono descritti in corrispondenza di ciascuna di esse.

In particolare, si tratta di:

- segregazione dei compiti: indicazione dei soggetti aziendali coinvolti nel singolo processo, al fine di garantire indipendenza ed obiettività dello stesso;
- tracciabilità dell'attività: previsione di modalità di archiviazione della documentazione rilevante ai fini della verificabilità *ex post* del processo di svolgimento dell'attività sensibile considerata;
- formalizzazione di deleghe/procure: implementazione di un sistema di poteri di firma e di rappresentanza che sia coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definito e conosciuto all'interno della Società;
- esistenza di procedure/linee guida/prassi operative specifiche: disposizioni aziendali formalizzate o prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- ulteriori presidi che la Società adotta specificamente ad integrazione ed implementazione di quelli sopra elencati.

4. ANALISI DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

AMB01. Gestione del rischio ambientale e in particolare dei rifiuti

Principi di controllo:

- a) la Società per i rifiuti comuni prodotti (carta, plastica, indifferenziata e umido) utilizza contenitori rifiuti smaltiti direttamente dal condominio;
- b) i rifiuti pericolosi (in particolare toner) vengono di regola smaltiti da apposita società che fornisce le stampanti e si occupa del ritiro;
- c) in caso di rifiuti pericolosi da smaltire la società stipula appositi accordi con soggetti autorizzati allo smaltimento.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), ma comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, l'OdV può richiedere ad un soggetto coinvolto in una o più attività sensibili, la compilazione di apposito report relativo all'attività svolta nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'OdV della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.